

Corso di Aggiornamento - Zola Predosa (BO)

15.02.2011

23 Gennaio 2011

Martedì 15 febbraio 2011

Orario 9:00 - 13:00 14:00 - 17:00

Comune di Zola Predosa

Sala Corsi

presso Municipio: Piazza della Repubblica 1

Con il patrocinio Comune di Zola Predosa (BO)

Quote di partecipazione al corso:

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all'Associazione alla data del 31.12.2010 con rinnovo anno 2011 già pagato al 15.01.2011. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)

€ 190,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l'anno 2011 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l'Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l'accesso all'area riservata del sito www.annamessi.it ed un'assicurazione per colpa grave.

€ 250,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

La quota d'iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

- Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
- Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
- Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: Corso Zola 2011

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell'anno la eventuale quota di iscrizione all'Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l'annualità successiva.

L'Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L'iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.



Asirelli Corrado

Resp. Servizio Notifiche del Comune di Cesena (FC)

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Nozioni generali

Cos'è una notifica

- La relata di notifica - valore della stessa
- La copia conforme all'originale
- Richiedente - intermediario - consegnatario/destinatario
- Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
- Tempi e luoghi delle notificazioni
- I "vari" momenti di perfezionamento della notifica
- Nullità delle notificazioni
- Le responsabilità del Messo Comunale
- Modifiche effettuate dall'art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

- Le notifiche a mani proprie
- Le notifiche "tramite" terzi
- Il rifiuto di ricevere l'atto da parte del destinatario e da parte dei "terzi"
- Le notifiche agli "assenti"
- Deposito degli atti nella Casa Comunale
- Procedura di pubblicazione all'Albo Pretorio nelle notifiche
- **Albo Pretorio "on line"**
- Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
- Le notifiche previste dall'art. 201 del C.d.S.
- Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
- Le notifiche previste dall'art. 6 della L. 241/1990
- Le notifiche attraverso il servizio postale
- Le CAD e le CAN
- Le notifiche dei tributi locali
- Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973

- Notificazione all'estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all'A.I.R.E.
- Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)
- Nuove modalità applicative dell'art. 140 c.p.c.
- I MESSI Notificatori - Legge finanziaria 2007
- **La notifica telematica**
- La richiesta di rimborso "trimestrale" delle spese di notifica
- Presentazione modulistica e casi pratici
- Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L'iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link "Iscrizione on line" a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l'Associazione provvederà ad effettuare l'esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall'Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: [L'attività Formativa dell'Associazione 2011](#)

Scarica: [MODULO DI PARTECIPAZIONE Zola Predosa 2011](#)

Iscrizione online

Modulo per richiesta rimborso spese - anno 2011

23 Gennaio 2011

Nel rimborso delle spese ricadono i costi degli spostamenti, e quindi di treni, automobili ed aerei, nonché dei mezzi pubblici. Vi sono inoltre i costi di vitto e alloggio, effettuati in strutture di ristorazione ed alberghiere.

E' importante, al fine di ottenere il dovuto rimborso delle spese di viaggio, di tenere nota accurata di ogni spesa, redigendone una opportuna nota spese, con i seguenti dati:

- data in cui la spesa è effettuata
- luogo in cui la spesa è effettuata
- importo della spesa effettuata
- documentazione allegata comprovante l'importo (fattura o ricevuta)

Tale nota spese sarà poi consegnata/inviata all'Unità Operativa Vicolo Quasimodo 34 - 35020 Albignasego PD.

Scarica il modulo: [Prospetto rimborso spese 2011](#)

I costi chilometrici per utilizzo di mezzi di trasporto di proprietà

Tariffe ACI e trasferte nel comune

Nella realtà è frequente rilevare l'erogazione e la contabilizzazione di rimborsi chilometrici per l'utilizzo da parte di dipendenti e parasubordinati di mezzi di trasporto propri per conto e nell'interesse delle imprese in cui operano.

Il relativo costo viene determinato in base alle percorrenze e prendendo come riferimento le tariffe ACI che sono determinate in base ai seguenti parametri:

- categoria del veicolo utilizzato (autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada, autofurgone);
- elenco delle marche automobilistiche;
- tipo di alimentazione (es. benzina, gasolio, ecc.);
- periodo di utilizzo del veicolo.

In linea generale l'utilizzo da parte di dipendenti e parasubordinati di veicoli propri genera in loro favore il diritto al riconoscimento di un'indennità chilometrica a titolo di **rimborso spese**.

La stessa viene calcolata in base ai seguenti due elementi:

- **percorrenza** effettuata per conto dell'impresa, determinata in chilometri;
- **costo chilometrico** oggettivamente attribuibile al tipo di mezzo utilizzato.

Va preliminarmente precisato che se viene riconosciuto un costo superiore rispetto a quello effettivo per l'impiego di autoveicoli personali del dipendente o parasubordinato, il maggiore importo rispetto alla tariffa ACI genera un *fringe benefit* che deve venire computato fra gli emolumenti imponibili delle retribuzioni o dei corrispettivi, sia ai fini fiscali che previdenziali. È parimenti considerato *fringe benefit* il corrispettivo erogato che non risulti analiticamente giustificato in base alla percorrenza effettiva del mezzo per finalità aziendali.

L'utilizzo dell'auto del dipendente o parasubordinato può riguardare trasferte:

- poste in essere **nel territorio del comune** sede di lavoro;
- relative a tragitti fatti al di **fuori del comune** sede di lavoro.

Trasferte nel comune

In linea generale l'indennità chilometrica corrisposta per trasferte nel comune sede di lavoro costituisce sempre un emolumento imponibile ai fini IRPEF e per il calcolo dei contributi previdenziali.

Invece l'indennità chilometrica corrisposta per trasferte fatte con utilizzo di autovetture del dipendente e parasubordinato è considerata un rimborso spese e non va assoggettata a ritenute previdenziali e fiscali quando il relativo ammontare non supera il limite determinato dalla Tariffa ACI con riferimento al veicolo usato.

In ogni caso l'indennità in esame deve risultare esposta nel Libro Unico del lavoro, e deve venire documentata con un prospetto analitico predisposto e sottoscritto dal soggetto utilizzatore.

Il Messo Comunale diventerà un cyber-messo dal 2011?

23 Gennaio 2011

La legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto l'obbligo della pubblicità legale sui siti informatici istituzionali, conosciuta anche come Albo on-line. 

Approfondimenti di ANDREA LISI E GIANNI PENZO DORIA

Leggi: [Lisi Penzo Doria - CybERMesso IGED 2010](#)

Albo On Line: avviso di deposito ai sensi dell'art. 60 COMMA 1° lett. e) D.P.R. 600/1973

23 Gennaio 2011

In relazione all'entrata in vigore dell'Albo On Line, L. 32/2009, si propone il modulo da predisporre per la pubblicazione dell'Avviso di Deposito previsto dal D.P.R. 600/1973, art. 60, lettera e).

Scarica il modulo -> [AVVISO DI DEPOSITO art 60 dpr 600-73-2011](#)

L'Impiegato pubblico che timbra fuori sede senza autorizzazione: è truffa

23 Gennaio 2011

La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza. Sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili.

[Corte Cassazione Penale, sezione seconda - Sentenza n. 38/2011 del 04/01/2011](#)

L'avviso ai creditori deve essere pubblicato all'Albo On Line

23 Gennaio 2011

Con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O., Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

viene abrogato il DPR 21/12/1999 n. 554 dove, tra l'altro, è previsto all'art. 189 Avviso ai creditori:

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantano crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L'avviso è pubblicato anche nel foglio degli annunci legali della Provincia (2).

2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

3. Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco, aggiungendo il proprio parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni (3)(4).

(2) Il foglio degli annunci legali della Provincia è stato soppresso dall'art. 31, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(3) Comma così rettificato con Comunicato 3 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 3 dicembre 2002, n. 283).

(4) Per l'abrogazione del presente provvedimento, a decorrere dall'8 giugno 2011, vedi la lettera c) del comma 1 dell'art. 358 e il comma 1 dell'art. 359, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Si veda, inoltre, le norme transitorie contenute nell'art. 357 dello stesso decreto che disciplinano i termini di applicabilità di alcuni articoli del presente regolamento.

L'abrogazione non ha efficacia immediata ma da giugno 2011. Tuttavia sulla nuova normativa, che sostituirà quella attualmente in vigore, il legislatore non ha operato come di solito una salvaguardia delle norme che si intendono mantenere, ma ha operato una totale abrogazione, con una data differita, di tutto il DPR 554/1999 e riproposto le norme che intendeva salvaguardare nella legge abrogativa.

Di fatto, la precedente disposizione viene ripresa pure nella nuova normativa, riproponendo la stessa procedura precedentemente utilizzata e quindi riproponendo all'art. 218 di nuovo l'avviso ai creditori che dovrà essere pubblicato all'Albo On Line.

Pubblicato il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.)

23 Gennaio 2011

Entra in vigore il 25/01/2011 il DECRETO LEGISLATIVO "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69."

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 6 del 10-1-2011)

Dopo la Riforma della Pubblica Amministrazione (il decreto legislativo n. 150/2009) l'approvazione del nuovo CAD (il vecchio Codice è stato pubblicato cinque anni fa con decreto legislativo n. 82 del 2005) va a costituire il secondo pilastro su cui poggia il disegno di modernizzazione e digitalizzazione della PA definito nel Piano industriale presentato nel maggio 2008.

Questa riforma, resasi necessaria per effetto della rapida evoluzione delle tecnologie informatiche, risponde in maniera puntuale alla necessità di mettere a disposizione delle amministrazioni e dei pubblici dipendenti strumenti in grado di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'intero sistema pubblico. L'obiettivo è quindi quello di evitare che strutture obsolete e procedure interminabili continuino a gravare il sistema Italia di costi e di adempimenti tali da scoraggiare l'afflusso di capitali internazionali a vantaggio di Paesi, anche emergenti, che hanno più decisamente imboccato la strada della modernizzazione e della semplificazione amministrativa.

Le principali novità riguardano:

- * riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni attraverso l'istituzione di un ufficio unico responsabile delle attività ICT, la razionalizzazione organizzativa e informatica dei procedimenti, l'introduzione del protocollo informatico e del fascicolo elettronico;
- * semplificazione dei rapporti con i cittadini e con le imprese attraverso l'introduzione di forme di pagamenti informatici, lo scambio di dati tra imprese e PA, la diffusione e l'uso della PEC, l'accesso ai servizi in rete, l'utilizzo della firma digitale, la dematerializzazione dei documenti e l'arricchimento dei contenuti dei siti istituzionali in termini di trasparenza;
- * sicurezza e lo scambio dei dati attraverso la predisposizione, in caso di eventi disastrosi, di piani di emergenza per garantire la continuità operativa nella fornitura di servizi e lo scambio di dati tra PA e cittadini.

Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale rende possibile la modernizzazione della Pubblica Amministrazione con la diffusione di soluzioni tecnologiche e organizzative che consentono un forte recupero di produttività.

[DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010 , n. 235 - nuovo CAD](#)

[Testo vigente del D.L. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale](#)

Corso di Aggiornamento - UDINE - 8.2.2011

23 Gennaio 2011

Martedì 8 febbraio 2011

Orario 9:00 - 13:00 14:00 - 17:00

Comune di Udine

**Sala Formazione
del Comune di Udine
Piazzale Cadorna n. 1
(ex caserma dei vigili del Fuoco)**

Con la collaborazione del Comune di Udine

Quote di partecipazione al corso:

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all'Associazione alla data del 31.12.2010 con rinnovo anno 2011 già pagato al 15.01.2011. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)

€ 190,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l'anno 2011 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l'Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l'accesso all'area riservata del sito www.annamesi.it ed un'assicurazione per colpa grave.

€ 250,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

La quota d'iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

- Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
- Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
- Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: Corso Udine 2011

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell'anno la eventuale quota di iscrizione all'Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l'annualità successiva.

L'Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L'iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.



Duri Francesco

Resp. Servizio Notifiche del Comune di Udine

Membro del Consiglio Generale di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Nozioni generali

Cos'è una notifica

- La relata di notifica - valore della stessa
- La copia conforme all'originale
- Richiedente - intermediario - consegnatario/destinatario
- Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
- Tempi e luoghi delle notificazioni
- I "vari" momenti di perfezionamento della notifica
- Nullità delle notificazioni
- Le responsabilità del Messo Comunale
- Modifiche effettuate dall'art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

- Le notifiche a mani proprie
- Le notifiche "tramite" terzi
- Il rifiuto di ricevere l'atto da parte del destinatario e da parte dei "terzi"
- Le notifiche agli "assenti"
- Deposito degli atti nella Casa Comunale
- Procedura di pubblicazione all'Albo Pretorio nelle notifiche
- **Albo Pretorio "on line"**
 - Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
 - Le notifiche previste dall'art. 201 del C.d.S.
 - Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
 - Le notifiche previste dall'art. 6 della L. 241/1990
 - Le notifiche attraverso il servizio postale
 - Le CAD e le CAN
 - Le notifiche dei tributi locali

- Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
- Notificazione all'estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all'A.I.R.E.
- Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)
- Nuove modalità applicative dell'art. 140 c.p.c.
- I Messi Notificatori - Legge finanziaria 2007

- **La notifica telematica**

- La richiesta di rimborso "trimestrale" delle spese di notifica
- Presentazione modulistica e casi pratici
- Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L'iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link "Iscrizione on line" a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l'Associazione provvederà ad effettuare l'esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall'Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: [L'attività Formativa dell'Associazione 2011](#)

Scarica: [MODULO DI PARTECIPAZIONE Udine 2011](#)

Modulo online

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-12-2010) 04-01-2011, n. 38

23 Gennaio 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente

Dott. GENTILE Domenico - Consigliere

Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere

Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere

Dott. RAGO Geppino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

parte civile Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) della Regione Piemonte;

nei confronti di:

B.L., nata a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, in data 15.2.2007;

Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dr. Piercamillo Davigo.

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. Tindari Baglione, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.

osserva:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza del 15.2.2007, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 426 cod. proc. pen., dichiarò non doversi procedere nei confronti di B. L. in ordine ai reati di truffa aggravata e continuata (capo A) e di cui agli artt. 81, 479, 493 cod. pen., commessi fra il (OMISSIS), perchè il fatto non sussiste.

Avverso tale sentenza ricorrono i difensori della parte civile Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS) della Regione Piemonte limitatamente alla dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di truffa aggravata e continuata deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto gli argomenti posti a base della pronunzia confliggono con le risultanze delle indagini e la sentenza sarebbe viziata da errori interpretativi.

Il G.U.P. ha ritenuto non provato che l'imputata non fosse stata autorizzata a recarsi fuori sede per ragioni di lavoro, ma le persone informate sui fatti O.M. e L.R. hanno escluso di aver rilasciato tale autorizzazione e comunque la presenza dell'imputata presso il Tribunale di Torino non implicava che la stessa potesse "timbrare" in luogo diverso da quello di lavoro. Le allegazioni difensive sarebbero tardive e contraddittorie. La sentenza avrebbe dato eccessivo rilievo al fatto che T. abbia dichiarato di aver occasionalmente parlato con l'imputata in via P.. La tesi difensiva sarebbe infondata in quanto le attività che l'imputata assume di aver svolto sarebbero estranee alle sue mansioni, T. e B. hanno escluso di averla incontrata in via (OMISSIS). Nessuna puntuale spiegazione sarebbe stata fornita dall'imputata in ordine agli accessi all'ospedale Maria Vittoria. Per un episodio (18.3.2004) l'imputata ha ammesso di aver soddisfatto interessi personali.

Non sarebbe condivisibile l'assunto del G.U.P., secondo cui mancherebbero artifici o raggiri, dal momento che gli uffici non avrebbero potuto verificare in tempo reale l'effettivo luogo di timbratura e non assumerebbe rilievo l'eventuale scarsa diligenza o la mancanza di controlli e verifiche.

Sussisterebbe un ingiusto profitto con danno dell'Azienda in quanto le registrazioni fuori sede avrebbero consentito alla B. di beneficiare di compenso straordinario. In ogni caso l'intento truffaldino deve essere riconosciuto nell'ipotesi in cui il dipendente abbandoni il posto di lavoro senza registrare l'uscita o nel caso in cui il dipendente timbri in entrata ed in uscita senza presentarsi effettivamente al lavoro. Le timbrature fuori sede hanno consentito alla B. in 20 casi su 32 di maturare straordinario e nei restanti 12 casi di documentare una continuità della prestazione lavorativa.

Il ricorso è fondato.

Va premesso che il controllo di legittimità della sentenza di non luogo a procedere, per il parametro del vizio di motivazione e dell'omessa assunzione di una prova decisiva, non può comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini e non può risolversi nella verifica del puntuale rispetto dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen., perchè la sentenza di non luogo a procedere esprime una valutazione prognostica negativa circa l'eventuale condanna in giudizio e non un convincimento intorno ad un accertamento svolto ai fini di una possibile condanna. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28743 del 14.5.2010 dep. 22.7.2010 rv 247860).

Nello stesso senso di è espressa questa Sezione affermando che lo scrutinio demandato al Giudice dell'udienza preliminare in ordine all'emissione della sentenza di non luogo a procedere attiene alla valutazione della insussistenza delle condizioni su cui fondare la prognosi di evoluzione in senso favorevole all'accusa del materiale probatorio raccolto. (Cass. Sez.; 2, Sentenza n. 45046 in data 11.11.2008 dep. 03.12.2008 Rv. 242222).

In questi limiti va censurata la prognosi di ritenuta inutilità del dibattimento.

Il G.U.P. ha anzitutto ritenuto che le timbrature in sede diversa da quella di assegnazione avrebbero determinato il conseguimento di un ingiusto profitto con danno dell'azienda, dal momento che in molti casi l'orario era inferiore a quello contrattuale e che comunque non vi fossero artifici o raggiri.

Questa Corte ha affermato che la falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, e integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26722 del 12.6.2008 dep. 2.7.2008 rv 240700).

La timbratura in altro luogo implica l'attestazione della continuità della prestazione, rispetto alla quale non vi era alcuna possibilità di controllo, essendo l'imputata uscita.

Quanto alla ritenuta mancanza di prova della assenza di autorizzazione, va rammentato che tale prova avrebbe dovuto essere fornita in dibattimento.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio (non essendo intervenuta prescrizione in relazione a tutti i fatti) al Tribunale di Torino per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2010.

Corso di Aggiornamento - FARA IN SABINA (RI) - 1.02.2011

23 Gennaio 2011

Martedì 1 febbraio 2011

Orario 9:00 - 13:00 14:00 - 17:00

Comune di Fara in Sabina

Sala Consiliare

Municipio

Via Santa Maria in Castello 12

Con il patrocinio Comune di Fara in Sabina (RI)

Quote di partecipazione al corso:

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

€ 150,00 (*) (**) se il partecipante al Corso è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all'Associazione alla data del 31.12.2010 con rinnovo anno 2011 già pagato al 15.01.2011. NON sono considerati iscritti i dipendenti di Enti o di Comuni associati ad A.N.N.A. quali persone giuridiche se non sono iscritti, a loro volta, ma come persone fisiche)

€ 190,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l'anno 2011 pagando la quota insieme a quella del Corso. Tra i servizi che l'Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l'accesso all'area riservata del sito www.annamessi.it ed un'assicurazione per colpa grave.

€ 250,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo il Corso (NON è iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).

La quota d'iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o postali, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

- Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste Italiane]
- Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n. 55115356
- Versamento per contanti presso la Segreteria del Corso

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: Corso Fara 2011

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni.

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se il corso si effettua negli ultimi 3 mesi dell'anno la eventuale quota di iscrizione all'Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l'annualità successiva.

L'Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido

titolo personale di qualificazione professionale.

L'iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione al Corso.

I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.



Asirelli Corrado

Resp. Servizio Notifiche del Comune di Cesena (FC)

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Corso realizzato con il sistema Outdoor training

PROGRAMMA:

Nozioni generali

Cos'è una notifica

- La relata di notifica - valore della stessa
- La copia conforme all'originale
- Richiedente - intermediario - consegnatario/destinatario
- Concetto di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
- Tempi e luoghi delle notificazioni
- I "vari" momenti di perfezionamento della notifica
- Nullità delle notificazioni
- Le responsabilità del Messo Comunale
- Modifiche effettuate dall'art.174 del D.Lgs. 196/2003 (Privacy)

Il procedimento di notificazione

- Le notifiche a mani proprie
- Le notifiche "tramite" terzi
- Il rifiuto di ricevere l'atto da parte del destinatario e da parte dei "terzi"
- Le notifiche agli "assenti"
- Deposito degli atti nella Casa Comunale
- Procedura di pubblicazione all'Albo Pretorio nelle notifiche
- **Albo Pretorio "on line"**
- Le notifiche alle società (previste dal C.P.C.)
- Le notifiche previste dall'art. 201 del C.d.S.
- Le notifiche previste dagli art. 14 e 18 della L 689/1981
- Le notifiche previste dall'art. 6 della L. 241/1990
- Le notifiche attraverso il servizio postale

- Le CAD e le CAN
- Le notifiche dei tributi locali
- Le notifiche previste dal DPR 600/1973 e dal DPR 602/1973
- Notificazione all'estero per gli atti Finanziari destinati agli iscritti all'A.I.R.E.
- Le notifiche degli atti finanziari alle Società (Corte di Cassazione 2009)
- Nuove modalità applicative dell'art. 140 c.p.c.
- I Messi Notificatori - Legge finanziaria 2007
- **La notifica telematica**
- La richiesta di rimborso "trimestrale" delle spese di notifica
- Presentazione modulistica e casi pratici
- Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L'iscrizione al corso potrà essere effettuata anche on line (link "Iscrizione on line" a fondo pagina) a cui dovrà seguire il versamento della quota di partecipazione al Corso.

A richiesta, scritta, l'Associazione provvederà ad effettuare l'esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall'Amm.ne Comunale, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.).

Vedi: [L'attività Formativa dell'Associazione 2011](#)

Scarica: [MODULO DI PARTECIPAZIONE Fara Sabina 2011](#)

D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 - Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale

23 Gennaio 2011

Nel testo **sono evidenziate in grassetto** le modifiche introdotte da D.L. n. 235 del 30.12.2010, pubblicato in GU n. 6 del 10.01.2011, Suppl. Ordinario n. 8

In Nota sono riportate le disposizioni transitorie e finali dettate dall'art. 57 DLgs. N. 235/2010.

Le modifiche entrano in vigore dal 25.01.2011

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010 , n. 235 - nuovo CAD

Auguri!!!

23 Gennaio 2011



In occasione delle prossime festività, la segreteria nazionale rivolge a tutti gli iscritti e a tutti coloro che frequentano il nostro sito un augurio di pace.

In particolare, il nostro augurio contiene anche l'auspicio e la speranza che il 2011 porti alla mansione di Agente Notificatore un rinnovamento vero basato su una normativa chiara e trasparente.

Si ringraziano tutti gli Soci iscritti che attraverso una proficua collaborazione permettono all'Associazione di svolgere con competenza, efficacia, efficienza e trasparenza, il ruolo assegnatogli dal proprio Statuto e cioè contribuire a garantire all'Agente Notificatore quel supporto pratico in tempo reale per lo svolgimento della propria mansione.

Decreto 25.11.2010: nuove tariffe postali per le P.A.

23 Gennaio 2011

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2010, il [decreto](#) che modifica le spese postali a carico delle Pubbliche Amministrazioni con decorrenza 30.12.2010.

L'invio di una raccomandata ora costa € 3,30 ([Tabella C](#)) mentre per quella Atti Giudiziari (busta verde) costa € 6,60 ([Tabella E](#)). A tali costi occorre aggiungere € 0,60 per l'Avviso di Ricevimento qualora ne ricorra il caso. Tali tariffe si intendono per un peso massimo di gr. 20 oltre il quale le tariffe aumentano.

DECRETO 25 novembre 2010: nuove tariffe postali per la P.A.

23 Gennaio 2011

DECRETO 25 novembre 2010

Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e tariffe degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, nonché degli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero. (10A15597)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

in qualita' di Autorita' di Regolamentazione del settore postale

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante «Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio»;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale e' stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva 97/67/CE;

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita';

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, con il quale e' stata recepita nell'ordinamento nazionale la predetta Direttiva 2002/39/CE;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che riserva al fornitore del servizio universale gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie;

Visto, in particolare, l'art. 13 del menzionato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, in base al quale l'Autorita' di regolamentazione del settore postale determina, nella misura massima, le tariffe dei servizi riservati, sentito il Nucleo di consulenza per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilita' (NARS) e in coerenza con Linee guida definite dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza;

Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante «Notificazione di atti a mezzo posta e di Comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché

modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142»;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, recante «Conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.A.»;

Vista la deliberazione CIPE 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77, recante «Linee guida per la regolazione del settore postale»;

Vista la deliberazione ministeriale 23 dicembre 2003, recante «nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2005 recante «Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale»;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2006, recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il Contratto di programma 2006-2008 stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Poste Italiane S.p.A., stipulato in data 17 settembre 2008, nonché la delibera CIPE n. 121 del 18 dicembre 2008 concernente lo schema di atto aggiuntivo al predetto Contratto di programma;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2009, recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e prezzi degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata, non attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, per l'interno e per l'estero»;

Vista la proposta di adeguamento dei prezzi prodotta da Poste Italiane S.p.A. in data 25 giugno 2009, in applicazione del metodo del price cap previsto dall'art. 8 del predetto Contratto di programma, con la quale vengono proposti adeguamenti tariffari relativamente ai prodotti postali universali riservati, al fine di conseguire, mediante il recupero dell'inflazione pregressa, una parziale copertura dei costi di erogazione del servizio ed una riduzione dell'onere derivante dagli obblighi di servizio universale;

Visto il parere del NARS reso nella seduta del 29 settembre 2010, trasmesso con nota prot. 4803 del 28 ottobre 2010;

Verificata la coerenza della predetta proposta di adeguamento dei prezzi alle disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e a quanto previsto dall'art. 8 del Contratto di programma 2006-2008,

Decreta:

Art. 1

Inviì raccomandati e assicurati non retail attinenti alle procedure amministrative per l'interno

1. Sono «invii raccomandati e assicurati non retail attinenti alle procedure amministrative» rispettivamente gli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata per l'interno riguardanti l'attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica presentati per l'accettazione al Fornitore del servizio universale presso i punti di accesso di cui al successivo art. 2, comma 1, con le modalità di cui al successivo art. 2, comma 2. A tali invii si applicano le tariffe di cui al successivo comma 2.

2. Per la spedizione degli invii raccomandati di cui al comma 1 si applicano tariffe differenziate in relazione al peso unitario, al formato e all'area di destinazione, secondo quanto specificato nel successivo comma 3 e nell'allegato 1, tabella a). Per la spedizione degli invii assicurati di cui al comma 1 si applicano tariffe differenziate in relazione al peso unitario, al formato e al valore assicurato, secondo quanto specificato nell'allegato 1, tabella b).

3. Le tariffe degli invii raccomandati di cui al comma 2 si distinguono per aree geografiche, come individuate dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» in:

a) Area metropolitana (AM): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei Codici di Avviamento Postale con terza cifra 1 o 9, appartenenti ai Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli;

b) Capoluogo di provincia (CP): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 1 o 9, diversi da quelli ricadenti nelle Aree metropolitane;

c) Area extraurbana (EU): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0, 5 o 8.

Art. 2

Accesso al servizio degli invii raccomandati e assicurati non retail attinenti alle procedure amministrative

1. I punti di accesso alla rete postale pubblica degli invii di cui all'art. 1 sono pubblicati sul sito web del Fornitore del servizio universale. Eventuali modifiche sono comunicate all'Autorità di regolamentazione del settore postale e pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale.

2. Le condizioni relative alle procedure operative degli invii di cui all'art. 1, quali caratteristiche di prodotto, modalità di consegna, di prelievo, di allestimento, di pagamento e di fatturazione sono quelle definite dall'Allegato 2 del Decreto ministeriale 19 giugno 2009 in riferimento agli invii raccomandati ed assicurati non retail. Eventuali modifiche riguardanti le suddette condizioni di accesso sono approvate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale e pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale.

Art. 3

Inviì raccomandati e assicurati retail attinenti alle procedure amministrative per l'interno

1. Sono «inviì raccomandati e assicurati retail attinenti alle procedure amministrative» rispettivamente gli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata per l'interno riguardanti l'attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica, diversi da quelli di cui al precedente art. 1.

2. Agli invii di cui al comma 1 si applicano le tariffe stabilite in allegato 1, tabelle c) e d), secondo gli standard e i formati definiti dall'Allegato 3 del Decreto ministeriale 19 giugno 2009 in riferimento agli invii raccomandati ed assicurati retail per l'interno.

Art. 4

Inviì raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie

1. Agli invii contenenti atti sottoposti alle procedure di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 si applicano le tariffe stabilite in Allegato 1, tabella e), secondo gli standard e i formati definiti dall'Allegato 3 del Decreto ministeriale 19 giugno 2009 in riferimento agli invii raccomandati ed assicurati retail per l'interno.

2. Agli invii connessi con la notificazione, ivi comprese le comunicazioni di avvenuta notifica e di avvenuto deposito di cui agli articoli 7 e 8 della menzionata legge n. 890 del 1982, si applicano le tariffe stabilite in Allegato 1 tabella c).

Art. 5

Inviì raccomandati e assicurati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie destinati all'estero

1. Agli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie destinati all'estero si applicano le tariffe differenziate per zone di destinazione (zona 1, zona 2 e zona 3 pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale) riportate in Allegato 1, tabella f).

2. Agli invii assicurati attinenti alle procedure amministrative destinati all'estero si applicano le tariffe differenziate per zone di destinazione (zona 1, zona 2 e zona 3 pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale) riportate in Allegato 1, tabella da g), h), i), l), m) ed n).

3. Alle tariffe di cui al presente articolo si applica quanto previsto per i formati definiti dall'Allegato 4 del Decreto ministeriale 19 giugno 2009 in riferimento agli invii raccomandati ed assicurati per l'estero.

Art. 6

Inviì di corrispondenza non massiva per l'interno e per l'estero

1. Agli invii di corrispondenza non massiva per l'interno, si applicano le tariffe stabilite dal decreto ministeriale 12 maggio 2006, Allegato 1, tabella c).

2. Agli invii di corrispondenza non massiva per l'estero si applicano le tariffe stabilite in Allegato 2, tabella a) del presente decreto definiti in relazione alla zona di destinazione (zona 1, zona 2 e zona 3 pubblicate sul sito web del Fornitore del servizio universale), secondo gli standard e i formati previsti dal decreto ministeriale 12 maggio 2006, Allegato 2, tabella c).

3. All'avviso di ricevimento per l'interno si applica la tariffa prevista per gli invii del primo porto di peso diretti nel territorio nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 12 maggio 2006.

4. All'avviso di ricevimento per l'estero si applica la tariffa prevista per gli invii del primo porto di peso diretti all'estero della zona 1 di cui al precedente comma 2.

Art. 7

Condizioni Generali di Servizio

1. Il Fornitore del servizio universale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, previa approvazione dell'autorità di regolamentazione del settore postale, adegua le Condizioni generali di servizio alle previsioni contenute nel presente decreto entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 8

Tariffe speciali

1. Qualora il Fornitore del servizio universale applichi tariffe speciali, ridotte rispetto alle tariffe di cui al presente decreto, agisce nel rispetto dei principi di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

2. Il Fornitore del servizio universale opera affinché le riduzioni delle tariffe di cui al comma precedente siano giustificate da costi evitati e non gravino sull'onere del servizio universale, dandone evidenza nella separazione contabile di cui all'art. 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

3. Le tariffe speciali, nonché eventuali condizioni associate, ed ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'autorità di regolamentazione del settore postale e resi pubblici sul sito web del Fornitore del servizio universale.

Art. 9

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto possono essere oggetto di modifica in esito agli effetti derivanti dalla trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/6/CE menzionata nelle

premesse.

Art. 10

Pubblicazione e entrata in vigore

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 novembre 2010

Il Ministro: Romani

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2010, Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 43

[Allegato 1 -Tabelle A -B- C](#)

[Allegato 1 -Tabelle D - E - F](#)

[Allegato 1 -Tabelle G -H](#)

[Allegato 1 -Tabelle I - L](#)

[Allegato 1 -Tabelle M - N](#)

[Allegato 2 - Tabella A](#)

Albo On Line: nessuna proroga

23 Gennaio 2011

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2010 il [D.L. 225 del 29.12.2010](#) (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) ove non viene preso in considerazione la proroga dell'efficacia legale delle pubblicazioni all'albo on line in relazione al disposto dell'art. 32 della [L. 69/2009](#).

Considerando che non sono state approvate le norme attuative previste dall'art. 32 della [L. 69/2009](#) e che la stragrande maggioranza dei Comuni non ha attivato sul proprio sito l'Albo On Line si determinerà conseguentemente una grande "confusione" nelle modalità di applicazione.